Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° **Roma - Lunedì, 23 giugno 1930 - Anno VIII** **Numero 145**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni **prima** della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato ***il numero*** *dell'abbonamento.* I fascicoli non reclamati entro il mese **successivo a** quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, **anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50** nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non rispondo dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI CENTRALINO: **50-107 - 50 033 - 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15 — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo**. Libreria Int P. D. Morandini. — **Bologna** Cappelli L., via Farini n 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn 271 275; Soc Ed Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli Corso Giuseppe Verdi n. 37 — **Grosseto:** Signorelli F — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P M. Ricci — **Mantova:** U Mondovi, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn 141-143; V Ferrara, viale S. Martino n 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn 64-66-68; Soc Ed Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E Lavagna & F — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n 6; Dott. G Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin via Cavour n 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A Zacutti, via F Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F Casanova & C., piazza Carignano; Soc Ed Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. **Viterbo:** F.lli Buffetti — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G U Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO — Uffici Viaggio e Turismo della O.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova, via degli Archi Ponte** Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Si avvertono gli Enti, gli Uffici ed i Privati ammessi **alla distribuzione gratuita** dei fascicoli della Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti **(tanto in edizione normale che economica)** che l'apposito ufficio in Roma, via Giulia, 52, è stato soppresso e che, quindi, tutta la corrispondenza ed i reclami inerenti **a tale distribuzione gratuita** vanno diretti all'**On. Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari civili Ufficio VI Roma.**

I reclami e la corrispondenza relativa agli **abbonamenti ed alla vendita** dei fascicoli della suddetta Raccolta Ufficiale per entrambe le edizioni, **vanno invece indirizzati all'Istituto Poligrafico dello Stato - Piazza Verdi - Roma.**

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1094.**

LEGGE 19 maggio 1930, n. 777.

Disposizioni per la repressione delle frodi nei burri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'art. 29 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito il seguente:

Tanto i grassi di cui al precedente articolo, quanto le loro miscele, debbono contenere non meno di 84 per cento in peso di materia grassa e non meno del cinque per cento di olio di sesamo a reazione cromatica caratteristica.

E' vietata l'aggiunta ad essi di qualsiasi materia colorante, di grassi naturalmente colorati, di sostanze estranee o di agenti di conservazione, ad eccezione del sale comune e del borato di sodio, purchè quest'ultimo in proporzione non superiore al due per mille.

Ai fini del disposto del primo comma, è fatto obbligo alle fabbriche di oleomargarina, di grasso di cocco, di grassi idrogenati ed in genere di tutti i grassi non provenienti dal latte, nonchè agli importatori delle materie stesse, di addizionare a questi il cinque per cento di olio di sesamo a reazione cromatica caratteristica, prima che la merce passi al commercio.

E', in ogni caso, vietata ai fabbricanti di surrogati del burro di tenere nei magazzini, nei depositi, in fabbrica o comunque in locali dipendenti, i grassi di cui al precedente comma che non siano addizionati del cinque per cento di olio di sesamo.

Nel regolamento saranno stabilite le norme per la esecuzione di tale obbligo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — ROCCO — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1095.**

REGIO DECRETO 12 maggio 1930, n. 786.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale per la finanza locale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 7 aprile 1930-VIII, col quale fu costituita la Commissione centrale per la finanza locale, giusta l'art. 14 del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141;

Veduta la lettera 5 maggio 1930 con la quale il Ministero dell'interno, in seguito al decesso del comm. Carranti avvocato Antonio, podestà di Bologna, nominato membro di detta Commissione, ha designato a tale carica il conte Paolo Thaon di Revel, podestà di Torino;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il conte Paolo Thaon di Revel, podestà di Torino, è nominato membro della Commissione centrale per la finanza locale.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 69. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1096.**

REGIO DECRETO 12 maggio 1930, n. **787.**

Approvazione della convenzione 16 aprile 1930 per la modifica dei patti di concessione della ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 638; 14 luglio 1912, n. 835; 29 dicembre 1912, n. 1365; 8 giugno 1913, n. 631; 23 luglio 1914, n. 742; e il Nostro decreto 8 marzo 1914, n. 428;
Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, nn. 996 e 998, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visti i decreti-legge 3 aprile 1921, n. 757, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262; 29 luglio 1925, n. 1509, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; 31 dicembre 1925, n. 2525, convertito nella legge 25 novembre 1926, numero 2083; 16 agosto 1926, n. 1595, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1473, ed il decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150;
Visto il Nostro decreto 1° dicembre 1910, n. 957, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 21 novembre 1910 per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico a favore della « Société Française de Chemins de fer en Toscane »;
Visto il Nostro decreto 11 luglio 1920, n. 1070, col quale venne approvato l'atto 19 giugno 1920 aggiuntivo alla convenzione predetta;
Visto il Nostro decreto 5 febbraio 1922, n. 133, col quale la « Società italiana per imprese ferroviarie e lavori pubblici » venne riconosciuta concessionaria della costruzione e dell'esercizio della ferrovia predetta in luogo della « Société Française de Chemins de fer en Toscane »;
Visti i Nostri decreti 7 ottobre 1923, n. 2347, e 22 settembre 1927, n. 1965, mediante i quali vennero approvati rispettivamente gli atti 21 settembre 1923 e 16 settembre 1927, aggiuntivi alla convenzione citata 21 novembre 1910;
Sentita la Commissione per la revisione dei piani finanziari di ferrovie e tramvie, di cui all'anzidetto decreto-legge 23 febbraio 1919, n. 303;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 16 aprile 1930-VIII, tra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante della Società italiana per imprese ferroviarie e lavori pubblici, a parziale modifica dei patti di concessione della ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 70. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1097.**

REGIO DECRETO 28 febbraio 1930, n. **765.**

Concessione alla Società generale elettrica della Sicilia, con sede in Palermo, dell'impianto e dell'esercizio di sei stazioni radiotelefoniche a onde guidate, da installarsi nelle località seguenti: Catania, Viagrande, Alcantara, Roccalumera, Camaro e Archi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1067 dell'8 febbraio 1923;
Visto il R. decreto n. 1488 del 14 giugno 1923;
Visto il R. decreto-legge n. 655 del 1° maggio 1924, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924;
Visto il R. decreto n. 520 del 23 aprile 1925, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Vista la domanda con la quale la Società generale elettrica della Sicilia di Palermo chiede la concessione per l'impianto e l'esercizio di sei stazioni radiotelefoniche a onde guidate;
Visto l'atto costitutivo e lo statuto della Società suddetta e constatato che la sua costituzione è perfetta, che la sua sede è in Italia, che i suoi amministratori sono almeno per

due terzi di nazionalità italiana e che il suo capitale è prevalentemente italiano;

Visto l'atto di sottomissione con il quale la Società suddetta accetta le condizioni imposte dal Regio Governo per la concessione da essa richiesta;

Udito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo Stato accorda alla Società generale elettrica della Sicilia con sede in Palermo — piazza Giuseppe Verdi — la concessione per l'impianto e l'esercizio di sei stazioni radiotelefoniche a onde guidate da installarsi nelle località seguenti: Catania, Viagrande, Alcantara, Roccalumera, Camaro e Archi.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni nove a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, salvo a prorogarla con le eventuali modificazioni che potranno essere suggerite dalla tecnica.

Art. 3.

La concessione è accordata alla condizione della completa osservanza, da parte della Società, di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e di qualsiasi genere esistenti e che potranno essere in seguito emanate in merito alla radiotelegrafia e radiotelefonia.

Art. 4.

Le stazioni date in concessione devono essere adibite alla sola corrispondenza di servizio tra Catania, Viagrande, Alcantara, Roccalumera, Camaro e Archi, restando assolutamente vietata qualsiasi comunicazione per conto di terzi.

Art. 5.

La lunghezza d'onda assegnata a ciascuna stazione è quella di metri 1200-1500. Tale onda dovrà essere variata nel caso arrecasse dei disturbi.

Art. 6.

La potenza dei macchinari di ciascuna stazione dovrà essere quella strettamente necessaria per assicurare buone comunicazioni in condizioni normali, di disturbi atmosferici ed in ogni modo non superiore a 10 watt-antenna.

Art. 7.

Le stazioni dovranno essere dotate del necessario apparecchio di protezione contro le scariche elettriche temporalesche.

Art. 8.

La concessione è esclusivamente accordata alla Società generale elettrica della Sicilia, la quale non dovrà affittare o cedere ad altri, parzialmente o totalmente, la concessione stessa senza espressa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Art. 9.

Le stazioni date in concessione sono sottoposte ad un controllo permanente o saltuario da parte del Ministero delle comunicazioni.

Art. 10.

I funzionari e gli agenti del Ministero delle comunicazioni hanno il diritto di accedere in qualsiasi ora nei locali delle stazioni date in concessione per eseguire operazioni di controllo.

La Società concessionaria si obbliga di dare tutte le spiegazioni che potranno esserle richieste.

Art. 11.

Le stazioni date in concessione saranno mantenute a cura e spese della Società concessionaria la quale sarà legalmente responsabile del funzionamento degli impianti e delle sue conseguenze, compresi gli eventuali danni ed infortuni del personale dipendente ed a terzi.

Art. 12.

Gli impianti saranno eseguiti in conformità del progetto tecnico approvato dal Ministero delle comunicazioni. Qualsiasi cambiamento, che dovesse eventualmente apportarsi all'ubicazione o all'equipaggiamento delle stazioni, sarà preventivamente partecipato dalla Società concessionaria al Ministero delle comunicazioni per la necessaria autorizzazione.

Art. 13.

Il Regio Governo potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione nei casi e con le modalità previste dalle leggi e dal regolamento sulle comunicazioni senza filo e qualora la Società concessionaria non ottemperi a ciascuna delle condizioni considerate nel presente decreto.

Sarà in facoltà degli agenti del Regio Governo di asportare, occorrendo, parti essenziali degli apparecchi impiantati per maggiore garanzia della sospensione del funzionamento delle stazioni.

Art. 14.

La Società concessionaria dovrà provvedere sotto la propria responsabilità a che non siano divulgate o portate a conoscenza di chicchessia le notizie o i messaggi che potranno percepirsi mediante gli apparecchi costituenti l'impianto e che non siano a lei dirette ed a non farne alcun uso.

Art. 15.

La Società concessionaria sarà in ogni caso responsabile dell'operato suo e dei suoi dipendenti nei rapporti con lo Stato e coi terzi, senza pregiudizio delle sanzioni comminate dalle attuali leggi sulle comunicazioni senza filo e dal Codice penale ai singoli responsabili delle infrazioni di cui all'articolo precedente ed in generale della violazione del segreto telegrafico e telefonico.

Art. 16.

Il personale adibito all'esercizio delle stazioni date in concessione dovrà essere munito del brevetto o dei certificati indicati all'art. 15 del regolamento sulle comunicazioni senza filo, approvato con R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924, oppure essere abilitato con certificato rilasciato dal Ministero delle comunicazioni mediante esame su programma di cui al

citato art. 15. Il Ministero delle comunicazioni è in facoltà di disporre il licenziamento del personale di esercizio che per motivi di pubblica sicurezza non ritenga più idoneo a tale impiego ed altresì di vietarne l'assunzione per le stesse ragioni.

Art. 17.

La Società concessionaria si obbliga di pagare mediante versamento al conto corrente 1-434 di qualunque ufficio postale del Regno il canone annuo anticipato di L. 1390 le quali verranno imputate sul capitolo n. 2 del bilancio di entrata dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio 1929-30 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La decorrenza di detto canone sarà quella della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 297, foglio 57. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1098.

REGIO DECRETO 12 maggio 1930, n. 773.

Modifica del secondo comma dell'art. 4 del R. decreto 29 maggio 1898, n. 219, modificato dal R. decreto 19 settembre 1921, n. 1620, riguardante disposizioni varie per l'insegnamento dell'igiene.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 29 maggio 1898, n. 219, contenente disposizioni varie per l'insegnamento dell'igiene;

Veduto il R. decreto 19 settembre 1921, n. 1620, che modifica il comma 2° dell'art. 4 del decreto sopracitato;

Uditi il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al secondo comma dell'art. 4 del R. decreto 29 maggio 1898, n. 219, modificato dal R. decreto 19 settembre 1921, n. 1620, è sostituito il seguente:

« Ciascuna Università stabilirà, anno per anno, la somma che gli ammessi al corso dovranno pagare a titolo di contributo a tutte le spese per il funzionamento del corso.

« Tale somma, che non potrà superare le L. 500, sarà versata alla cassa dell'Università ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 297, foglio 65. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1099.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1930, n. 766.

Approvazione dello statuto del « Collegio del cambio », in Perugia.

N. 766. R. decreto 13 gennaio 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico del « Collegio del cambio », in Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 1100.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1930, n. 767.

Approvazione dello statuto del « Collegio della mercanzia », in Perugia.

N. 767. R. decreto 13 gennaio 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico del « Collegio della mercanzia », in Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 1101.

REGIO DECRETO 13 marzo 1930, n. 769.

Accettazione, da parte dello Stato, della cessione gratuita di una zona di terreno nel territorio del comune di Bosa.

N. 769. R. decreto 13 maggio 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Governo del Re è autorizzato ad accettare, in nome e per conto del patrimonio dello Stato, la cessione gratuita, da parte del comune di Bosa, di una zona di terreno nel detto Comune per la costruzione di fabbricati occorrenti ai bisogni dell'Amministrazione militare.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 1102.

REGIO DECRETO 3 aprile 1930, n. 771.

Erezione in ente morale dell'Orfanotrofio « Casa Bianca », con sede in Lecce.

N. 771. R. decreto 3 aprile 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'in-

terno, l'Orfanotrofio « Casa Bianca », con sede in Lecce, viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1930 - *Anno VIII*

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-13019.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Sulcich di Andrea, nato a Santa Croce di Trieste il 7 aprile 1900 e residente a Santa Croce n. 285, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sulini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Sulcich è ridotto in « Sulini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Giuseppina Sulcich nata Teuce fu Antonio, nata il 5 luglio 1902, moglie;
2. Virgilio di Mario, nato il 22 aprile 1921, figlio;
3. Guglielmo di Mario, nato il 25 giugno 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(1810)

N. 11419-13021.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Svab di Giacomo, nato a Santa Croce di Trieste il 3 giugno 1906 e residente a Santa Croce n. 246, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Savi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Svab è ridotto in « Savi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(1813)

N. 11419-13029.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Tul di Martino, nato a Caresana l'11 aprile 1895 e residente a Terni, colle dell'Oro, Casa Ferrovieri, fabbricato 2°, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tulli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Tul è ridotto in « Tulli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(1814)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 138.

Media dei cambi e delle rendite
del 20 giugno 1930 - Anno VIII

Francia	74.92	Oro	368.31
Svizzera	369.77	Belgrado	33.80
Londra	92.775	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.676	Albania (Franco oro)	368 —
Spagna	223.67	Norvegia	5.11
Belgio	2.664	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.555	Svezia	5.125
Vienna (Schillinge)	2.694	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.65	Danimarca	5.107
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	69.675
Peso Argentino Oro	16.06	Rendita 3.50 % (1902)	66 —
Peso Argentino Carta	7.045	Rendita 3 % lordo	41.825
New York	19.088	Consolidato 5 %	84.95
Dollaro Canadese	19.085	Obblig. Venezie 3.50%	74.525

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati.

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottosegnate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del Debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	817679 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Barrett Camillito di Edoardo, minore sotto la p. p. del padre e rappresentato dal suo curatore speciale Negro Ravelli Mario fu Davide, domic. a Tortona (Alessandria) . . . . L. per l'usufrutto: Delpiano Alberica-Petronilla detta Antonietta fu Giorgio, ved. di Barrett Camillo, domic. a Tortona (Alessandria).	700 —
»	817680 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Barrett Edoardito di Edoardo, minore sotto la p. p. del padre e rappresentato dal suo curatore, ecc., come la precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	700 —
Certificato di obbligazioni ferroviarie rete Mediterranea 3 %	30889	Rae Charles James fu Giacomo. Capitale . . . . . . »	500 —
	30890	Intestata come la precedente. Capitale . . . . . . »	32.500 —
Cons. 5 %	243528	Trigona di Rabugino Agata fu Bonaventura moglie di Pontillo Pasquale fu Francesco, domic. a Licata (Girgenti) - vincolata . . . . »	55 —
Cons. 5 % (1861)	1242980 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: De Lutti Andrea fu Luigi, domic. a Pavia . » per l'usufrutto: De Lutti Cecilia fu Luigi.	45 —
3.50 %	348231	Fulvi Flaviano fu Pietro, domic. a Capitignano (Aquila) - vincolata . . . . »	7 —
»	803015	Ugliano Antonio fu Giuseppe, domic. a Ottaiano (Napoli) . . »	175 —
»	804422	Intestata come la precedente . . . . »	175 —
»	812714	Intestata come la precedente . . . . »	350 —
3.50 % (1902)	11098 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: comune di Sogliano Cavour (Lecce) . . . » per l'usufrutto: Palama sac. Emanuele fu Donato, residente a Sogliano Cavour.	238 —
Cons. 5 %	306930 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Pizza Rachele fu Vincenzo ved. di Tiberio Antonio, domic. in Napoli . . . . » per la proprietà: Tiberio Antonio, Irene, Giuseppe, Anna e Mario fu Antonio minori sotto la p. p. della madre Pizza Rachele fu Vincenzo, ved. Tiberio, domic. in Napoli.	155 —
3.50 %	63793	Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di Santa Maria e San Rocco in Genova - vincolata. . . . . »	129.50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	584810	Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale ecc., come la precedente. L.	66.50
Cons. 5 %	185216 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Giustini o Giustino Felicia fu Pietro, ved. di Castelnuovo Landini Francesco, domic. in Avezzano (Aquila). » per la proprietà: Castelnuovo Landini Maria di Francesco, moglie di Campase Alberto di Antonio, domic. in Avezzano (Aquila).	630 —
»	18658	Cassa di prestanza agraria di Romagnano al Monte (Salerno) . »	50 —
»	192397	Opera pia « Cassa di prestanza agraria di Romagnano al Monte » (Salerno) amministrata dalla locale Congregazione di carità. »	350 —
»	192398	Opera pia « Luoghi pii riuniti di Romagnano al Monte » (Salerno) amministrata dalla locale Congregazione di carità . »	5 —
»	192399	Comune di Romagnano al Monte (Salerno) . . . . . »	20 —
»	142851	Congrega di carità di Laviano (Salerno) . . . . . »	500 —
»	162621	Cassa di prestanze agrarie in Laviano (Salerno) amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . »	960 —
3.50 %	531992 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Messina Maria-Caterina, Maria-Antonia e Giuseppe di Carmelo, minori sotto la p. p. del padre, domic. a Nicosia (Catania) . . . . » per l'usufrutto: Messina Carmelo fu Giuseppe e La Giusa Maria-Caterina fu Lorenzo.	63 —
»	575182 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	31.50
»	544886	Chiesa Parrocchiale di S. Stefano protomartire di Pozzuolo in Lucca . . . . »	17.50
»	300505 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: comune di Vico Equense (Napoli) . . . » per l'usufrutto: Ordinario diocesano protempore di Sorrento per la durata di anni trenta.	297.50
Cons. 5 % Littorio	9338	Altea Salvatorica e Stefano fu Salvatore, minore sotto la tutela di Mereu Mauro fu Giov. Maria, domic. a Sedini (Sassari). »	210 —
Cons. 5 %	93134	Testa Alberico fu Nicola, domic. a New York . . . . »	100 —
3.50 %	587079	Casassa Margherita di Giovanni Battista moglie di Giglio Tos Evasio, domic. a Pont S. Martin (Torino) . . . . . »	70 —
Cons. 5 %	196098	Nigra Emilia fu Francesco, nubile, domic. a Palermo . . . »	255 —
Prestito Nazionale 5 %	32118	Mezzera Maria di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Brescia . . . . »	90 —
»	32119	Mezzera Giulio di Giovanni, minore ecc., come la precedente . »	90 —
Cons. 5 %	442758	D'Alfonso Giovanni fu Felice, minore sotto la p. p. della madre Bonadie Liberata fu Giovanni ved. D'Alfonso, domic. a Campobasso . . . . »	2.150 —
»	442759	D'Alfonso Angiola fu Felice, minore ecc., come la precedente . »	430 —
»	442760	D'Alfonso Felice fu Felice, minore ecc., come la precedente . »	430 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	87088 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Tarquini Cesarina fu Vittorio, minore sotto la p. p. della madre Latini Rosa-Emira ved. Tarquini e moglie in seconde nozze di Bondi Evaristo, domic. a Roma . . L. per l'usufrutto: Latini Rosa-Enrica fu Leone ved. Tarquini e moglie in seconde nozze di Bondi Evaristo, domic in Roma.	215 —
Cons. 5 % (1861)	1156000 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ricci Maria e Piero di Giacomo, minori sotto la p. p. del padre, domic. a Firenze . . . . . » per l'usufrutto: Direttori della Norwich durante la vita di Maude Gore fu Ralph moglie di Ricci Giacomo.	1330 —
»	1156001 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	390 —
Cons. 5 %	226908	Beneficio parrocchiale di Valli Mocenighe in comune di Piacenza d'Adige (Padova) . . . . »	1735 —
»	532355	Cavallo Vincenzo fu Giuseppe, domic. in Luogosano (Avellino) »	140 —
»	535860	Intestata come la precedente . . . . »	350 —
»	539580	Intestata come la precedente . . . . »	1400 —
»	542514	Intestata come la precedente . . . . »	1505 —
3.50 %	235794	Onofri Adelaide fu Mariano moglie di Rosati Felice di Salvatore, domic. in Roma - vincolata . . . . »	322 —
Buono Tesoro quinquennale 2ª emissione	990	Orfanotrofio di Santa Maria della Neve in Velletri. Capitale . »	800 —
3.50 %	605236	Hess Irma di Guglielmo, nubile, domic. a Milano . . . . »	175 —
»	605237	Intestata come la precedente . . . . »	175 —

Roma, 31 maggio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2971)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 31

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 20 maggio 1930 — (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		5.205.639.251,56	+ 51
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . . . . L.	3.589.943.936,45		+ 46.320
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere »	1.447.367.078,72		— 89.431
		5.037.311.015,17	— 43.111
Riserva totale . . . . L.		10.242.950.266,73	— 43.060
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.797.769.592,19	—
Cassa . . . . »		253.401.028,89	+ 24.132
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		2.865.133.605,71	— 8.722
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		4.742.992,03	+ 362
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	1.073.723.597,70		+ 226.934
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . . »	1.207.844,95		—
		1.074.931.442,65	+ 226.934
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L.		1.139.549.507,48	— 15.537
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	47.861.436,87		+ 7.696
altri . . . . »	91.370.643,45		+ 7.846
		139.232.080,32	+ 15.542
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . . L.		458.598.719,08	—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		153.860.764,47	+ 3.058
Istituto di liquidazioni . . . . »		753.044.109,73	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti . . . . »	73.781.096,29		—
Impiego fondo pensioni . . . . »	198.188.203,06		—
Debitori diversi . . . . »	1.501.595.824,34		— 206.668
		1.836.050.123,69	— 206.668
Spese . . . . L.		48.349.058,07	+ 9.010
L.		20.967.613.291,04	—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		25.730.138.754,03	+ 439.415
L.		46.697.752.045,07	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		213.787.862,28	— 931
TOTALE GENERALE . . . L.		46.911.539.907,35	—

Saggio normale dello sconto 5½ % (dal 19 maggio 1930).

Il direttore generale: V. AZZOLINI.

(17461)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

maggio 1930 (VIII)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 20 maggio 1930 — (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti L.		15.943.819.050 —	+ 350.409
Vaglia cambiari e assegni della Banca »		425.184.104,67	+ 39.696
Depositi in conto corrente fruttifero »		1.120.396.876,57	— 38.130
Conto corrente del Regio tesoro »		300.000.000 —	—
Totale partite da coprire L.		17.789.400.031,24	+ 351.975
Capitale L.		500.000.000 —	—
Massa di rispetto »		100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale »		32.500.000 —	—
Conti correnti passivi »		3.642.920,44	— 10.065
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato »		897.281.766,89	— 326.834
Conto corrente del Regio tesoro (accantonamento per pagamento interessi all'Istituto di liquidazioni) »		400.000.000 —	+ 20.000
Partite varie:			
Riserva speciale azionisti L.	74.658.700.15		+ 2
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici »	46.000.000 —		—
Creditori diversi »	946.612.803,67		— 35.943
		1.067.271.503,82	— 35.941
Rendite L.		177.517.068,65	+ 5.917
Utili netti dell'esercizio precedente »		—	—
L.		20.967.613.291,04	—
Depositanti »		25.730.138.754,03	+ 439.415
L.		46.697.752.045,07	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi »		213.787.862,28	— 931
TOTALE GENERALE L.		46.911.539.907,35	—

Rapporto della riserva ai debiti da coprire 57.58 %.

p. *Il ragioniere generale*: RIPETTI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 45).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	124029	35 —	Orlando *Antonino* fu Giuseppe, dom. a Messigna' di (Reggio Calabria).	Orlando *Antonio* fu Giuseppe, dom. come contro.
3.50 %	770796	350 —	Bruzzone *Natalina* fu Lorenzo, nubile, interdetta sotto la tutela di Scarsi Alessandro di Gio. Batta, dom. a Genova.	Bruzzone *Regina-Natalina* fu Lorenzo, nubile, ecc. come contro.
» »	546364 375414	346.50 605.50	Bruzzone *Natalina*, fu Lorenzo, nubile, interdetta, sotto la tutela del fratello Bruzzone *Giacomo*, dom. a Genova.	Bruzzone *Regina-Natalina* fu Lorenzo, nubile, interdetta sotto la tutela del fratello *Benedetto-Giacomo* Bruzzone, dom. a Genova.
»	398292	350 —	Bruzzone *Natalina* fu Lorenzo, nubile, dom. a Genova.	Intestata come la precedente.
»	738499	350 —	Bruzzone *Natalina* fu Lorenzo, nubile, interdetta sotto la tutela di Scarsi Alessandro di Gio. Batta, dom. a Sampierdarena (Genova).	Bruzzone *Regina-Natalina* fu Lorenzo, nubile, ecc. come contro.
Prest. Naz. 5 %	24158	650 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 % Littorio	44481	2500 —	*Noviello* Michele fu Vito-Marino, minore sotto la p p. della madre Lobalsamo Angela fu Giuseppe, dom. a Sannicandro di Bari (Bari).	*Novielli* Michele fu Vito-Marino, minore, ecc. come contro.
Cons. 5 %	289881	50 —	Cassina Olimpia fu Giovanni, moglie di *Chiari* Giuseppe, dom. a Torino.	Cassina Olimpia fu Giovanni, moglie di *Clari* Giuseppe, dom. a Torino.
3.50 % mista » »	852 4906 6089	3.50 70 — 35 —	Intestate come la precedente.	Intestate come la precedente.
Cons. 5 %	87788	5325 —	Manenti Biagio, *Graziella* e Iole di Luigi, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da quest'ultimo e dalla moglie Amavet Angelina fu Alessandro, dom. a Modica (Siracusa), con usuf. vital. a Manenti Luigi fu Biagio.	Manenti Biagio, *Franca-Concetta-Graziella* e Iole di Luigi, minori ecc. come contro e con usuf. vital. come contro.
»	184883	150 —	Perno *Antonietta* fu Antonino, minore sotto la p p. della madre Paraninfo Giuseppina, ved. di Perno Antonino, dom. a Mazzarino (Caltanissetta).	Perno *Antonina* fu Antonino, minore ecc. come contro.
»	126109	50 —	La Morgia *Linda* fu *Paolo*, minore sotto la p. p. della madre Romandini Maria, ved. di La Morgia *Paolo*, dom. a Lanciano (Chieti).	La Morgia *Nicoletta-Elinda* fu *Francesco-Paolo*, minore sotto la p. p. della madre Romandini Maria, ved. di La Morgia *Francesco-Paolo*, dom. come contro.
»	477528	40 —	Chimenti *Lucio* fu Giacinto, minore sotto la tutela di Chimenti Nicola, dom. a Foggia.	Chimenti *Lucia-Adele* fu Giacinto, minore ecc. come contro.
3.50 %	518673	70 —	Brunetti Aniceta fu *Zaverio-Francesco*, ved. di Rosso Pietro, dom. a Torino.	Brunetti Aniceta fu *Francesco-Zaverio*, ved. ecc. come contro.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	242793	45 —	*Tumbarello* Girolama fu Antonino, minore sotto la p. p. della madre Caracci Anna fu Paolo, ved. *Camburello*, dom. in Campobello di Mazzara (Trapani).	*Tummarello* Girolama fu Antonino, minore sotto la p. p. della madre Caracci Anna fu Paolo, ved. *Tummarello*, dom. come contro.
»	225354	10 —	Mancuso *Vincenza* di Gaetano, minore sotto la p. p. del padre, dom. ad Alcamo (Trapani).	Mancuso Maria-Vincenza di Gaetano, minore ecc. come contro.
»	496014	495 —	*Torchetti* Francesco di Eduardo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Napoli.	*Turchetto* Francesco di Eduardo, minore ecc. come contro.
»	186328	135 —	Martorano Matilde fu *Giuseppe*, moglie di Motta Cataldo, dom. a Lecce (Bari), vincolata.	Martorano Matilde fu *Giulio*, moglie di Motta Cataldo, dom. a Lecce (Bari), vincolata.
3.50 %	271007	413 —	Alessandrini Carmela fu Annibale, moglie di Merani *Attilio* di Nicolò, dom. a Chiavari (Genova), vincolata.	Alessandrini Carmela fu Annibale, moglie di Merani *Pietro-Maria-Giovanni-Attilio* di Nicolò dom. a Chiavari (Genova), vincolata.
Cons. 5 % »	221680 221679	555 — 555 —	Buzzi Antonio } Buzzi Carlo-Franco } di *Angelo* minori sotto la p. p. del padre, dom. in Intra (Novara).	Buzzi Antonio } Buzzi Carlo-Franco } di *Gerolamo*, minori ecc. come contro.
Buoni del Tesoro ordinari	287 773	Cap. 500 — » 1000 —	Catanzaro Carolina fu Bartolomeo, ved. di *Catanzaro Bartolomeo* fu Bartolomeo.	Catanzaro Carolina fu Bartolomeo, *ved.* di *Mascari Paolo* o *Francesco-Paolo*.
»	1098	» 500 —	Catanzaro Carolina fu Bartolomeo, *moglie* di Mascari Paolo fu Ignazio.	
Cons. 5 %	180216	550 —	Aliani Ferdinando fu Giuseppe, dom. in Firenze, con usuf. vital. a Tofanari *Anna* fu Pietro, ved. di Aliani Giuseppe, dom. a Firenze.	Intestata come contro, con usuf. vital. a Tofanari *Maria-Anna* fu Pietro, ved. ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 giugno 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3015)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a un posto gratuito nel Reale collegio femminile « Agli Angeli » di Verona.

E' aperto il concorso per il conferimento di un posto gratuito nel Reale collegio femminile « Agli Angeli », in Verona.

1. — Il posto suddetto sarà conferito a giovanetta che abbia compiuto il 6° anno di età e non superato il 12° al 30 settembre 1930.

Dal requisito dell'età sono in ogni caso dispensate le giovani che almeno dal principio dell'anno scolastico in corso siano convittrici in istituti femminili di educazione dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale.

2. — Il concorso è per titoli.

3. — Nell'assegnazione dei posti di studio è data la preferenza, con deroga da ogni vigente disposizione relativa ai limiti di età e ai titoli di studio:

a) alle orfane dei militari caduti in guerra e di coloro che siano morti a causa della guerra o per le idealità nazionali;

b) alle figlie di coloro che per ferite, malattie contratte in guerra o a causa della guerra o delle idealità nazionali, siano resi inabili a proficuo lavoro.

Le figlie di coloro che pur non essendo resi inabili a proficuo lavoro, siano rimasti menomati per ferite o malattie contratte in guerra hanno a parità di titoli, la preferenza sulle altre aspiranti che non si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *a*) senza però godere il beneficio della deroga sopraccennata.

4. — Le aspiranti debbono far pervenire al presidente del Reale collegio femminile « Agli Angeli » in Verona non più tardi di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'educazione nazionale:

a) domanda in carta semplice;

b) atto di nascita;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal preside della scuola da cui la giovanetta proviene, per le giovanette provenienti da scuole pubbliche, o dal podestà, per le giovanette provenienti da scuola privata o paterna, ovvero se la giovane proviene da un Istituto pubblico educativo, dalla direttrice dell'Istituto stesso;

e) certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1929-30, con lo specchietto dei voti riportati;

f) dichiarazione del podestà sulla professione del padre, sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia;

g) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dai suoi genitori nel Comune di origine e in quello di residenza;

h) certificato di cittadinanza italiana.

Tutti i documenti sopraindicati debbono essere legalizzati dalle competenti autorità.

La domanda e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

Non è tenuto conto delle domande pervenute dopo il termine fissato.

Ai detti documenti deve essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare le spese di primo ingresso e quelle accessorie; possono inoltre essere allegati tutti quegli altri documenti che valgano a dimostrare le benemerenze civili e patriottiche della famiglia dell'aspirante.

Le domande delle orfane di guerra o per le idealità nazionali devono essere presentate per il tramite del Comitato provinciale per l'assistenza e la protezione degli orfani di guerra.

Verona, addì 24 maggio 1930 - Anno VIII

Il presidente: Generale U. ZAMBONI.

(3070)

Concorso per un posto di studio gratuito ed uno semigratuito nel Regio educatorio « Maria Adelaide », in Palermo.

E' aperto il concorso per il conferimento di un posto gratuito e di uno semigratuito nel Regio educatorio « Maria Adelaide », in Palermo.

1. — I posti suddetti saranno conferiti a giovanette di condizione civile che abbiano compiuto il sesto anno di età e non superato il dodicesimo al 16 settembre 1930.

2. — Il concorso è per titoli.

3. — Nell'assegnazione dei posti di studio è data la preferenza:

a) alle orfane dei militari caduti in guerra o morti a causa della guerra, o di cittadini morti per le idealità nazionali;

b) alle figlie di coloro che per ferite, malattie contratte in guerra o a causa della guerra o per causa nazionale, siano resi inabili a proficuo lavoro;

c) inoltre per il posto semigratuito avranno la preferenza le figlie di ufficiali di corpi armati dello Stato e per il posto gratuito sarà data la preferenza alle figlie di insegnanti di Istituti superiori, alle figlie di appartenenti al personale degli educandati, di insegnanti e presidi delle scuole medie e di funzionari dell'Amministrazione scolastica in genere.

4. — Le aspiranti devono far pervenire al presidente del Regio educatorio « Maria Adelaide », in Palermo, entro 50 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale:

a) domanda in carta semplice;

b) atto di nascita;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal capo dell'Istituto da cui la giovanetta proviene, per le giovanette provenienti da scuole pubbliche, o dal podestà, per le giovanette provenienti da scuola privata o paterna, ovvero se la giovane proviene da un Istituto pubblico educativo, dalla direttrice dell'Istituto stesso;

e) certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1929-30 con lo specchietto dei voti riportati;

f) dichiarazione del podestà sulla professione del padre ed eventualmente della madre, sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia;

g) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dai suoi genitori nel Comune di origine ed in quello di residenza;

h) certificato di cittadinanza italiana.

I documenti sopra indicati debbono essere legalizzati dalle competenti autorità.

Le domande ed i documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

Le istanze delle orfane di guerra dovranno essere trasmesse al presidente per mezzo del Comitato provinciale per la protezione e assistenza degli orfani di guerra.

Ai detti documenti dev'essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare le spese di primo ingresso e tutte le altre (corredo, libri, tasse scolastiche, ecc.) che oltre alla retta saranno necessarie al mantenimento della giovanetta nell'Istituto.

Le giovanette che, almeno dal principio dell'anno scolastico in corso, siano convittrici in Istituti femminili di educazione, dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale, sono dispensate dal presentare l'atto di nascita, il certificato di sana costituzione e quello di cittadinanza.

La concessione del posto, se la giovanetta serberà buona condotta e darà prova di profitto nello studio, durerà fino al 15 settembre dell'anno in cui compirà il 18° anno di età, ma dovrà lasciare l'Istituto anche prima, quando essa abbia terminato gli studi che vi si compiono.

Palermo, addì 6 giugno 1930 - Anno VIII

Il presidente: prof. A. LONGO.

(3071)

Concorso per titoli a posti gratuiti nei Convitti dei Reali educandati femminili di Napoli.

E' aperto il concorso per titoli ai seguenti posti gratuiti nei Convitti dei Reali educandati femminili di Napoli da conferirsi a giovanette che siano cittadine italiane e italiane non regnicole, che abbiano età non minore di sei anni e non maggiore dei dodici al 31 dicembre 1930:

a) un posto per figlie di benemeriti della Patria;

b) un posto per figlie di maestri elementari.

Dal requisito dell'età sono dispensate le giovanette che siano convittrici dei Reali educandati o di altro convitto, conservatorio, od educatorio femminile e seguano i medesimi corsi di studi esistenti negli Istituti dei Reali educandati e si abbiano sicure e buone informazioni sulla loro condotta precedente.

Per l'ammissione al concorso il padre, o chi ne fa le veci, dovrà presentare domanda in carta semplice al presidente dei Reali educandati femminili di Napoli, piazza Miracoli, 37, nel termine di un mese dalla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino del Ministero dell'educazione nazionale, corredata dai seguenti documenti:

1° copia dell'atto di nascita dell'aspirante al posto gratuito;

2° certificato di rivaccinazione o di sofferto vaiuolo;

3° certificato di sana e robusta costituzione fisica;

4° certificato di buona condotta;

5° certificato degli studi compiuti, se l'aspirante li abbia già iniziati;

6° atto di notorietà e dichiarazione del podestà da cui risulti lo stato civile ed economico della famiglia ed il numero ed età delle persone della stessa;

7° certificato del procuratore delle tasse che attesti se e quali imposte siano pagate nel Comune di origine e in quello di residenza dall'aspirante e dai suoi genitori;

8° atti e documenti da cui risultino l'appartenenza ad una delle categorie per le quali è bandito il concorso e gli eventuali titoli di benemerenze del padre.

Se l'aspirante è orfana del padre o della madre deve presentare l'atto di morte, se orfana d'entrambi i genitori l'atto di nomina del tutore.

Tutti i documenti sopraindicati debbono essere presentati in forma legale entro il termine stabilito dal presente avviso.

Nella formazione della graduatoria sarà data la preferenza:

a) alle orfane di padre morto in guerra o per ragione della guerra o di cittadini morti a causa delle idealità nazionali;

b) alle figlie di mutilati o di invalidi di guerra o per causa nazionale;

c) alle figlie di decorati al valore.

A parità di condizione o di titoli sarà data la preferenza all'aspirante di maggiore età.

Il Consiglio direttivo dopo formata la graduatoria di tutte le concorrenti in ordine di merito, comunicherà il risultato con lettera raccomandata ai firmatari delle domande.

Contro il risultato del concorso è ammesso ricorso soltanto al Ministero dell'educazione nazionale nel termine di giorni 7 dal ricevimento delle singole comunicazioni.

I posti saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria.

Decadono da ogni diritto al posto gratuito coloro che ricevuta la comunicazione lasciano trascorrere un mese senza entrare in Convitto.

Le alunne beneficiarie di posto gratuito sono tenute al pagamento delle tasse e delle quote accessorie, poichè la gratuità del posto dà diritto alla esenzione dal pagamento della sola retta annuale.

La concessione del posto è subordinata a tutte le norme del regolamento dei Reali educandati.

Il presidente del Consiglio direttivo:

PRINCIPE DI PETTORANELLO VINCENZO CARACCIOLO.

(3072)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso per esame a 75 posti di uditore di pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO.

Visti gli articoli 10 e 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2785;
Vista la legge 17 aprile 1930, n. 421;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 663;
Visto il R. decreto 15 aprile 1925, n. 1218;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso a numero 75 posti di uditore di pretura.

Art. 2.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso, devono farne domanda in carta da bollo da lire cinque al Ministero della giustizia e degli affari di culto.
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) copia autentica integrale dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) diploma in originale della laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno;

d) certificato generale di penalità;

e) certificato medico di sana costituzione, rilasciato da un ufficiale medico militare, o da un medico provinciale o da un medico condotto comunale. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato;

f) ritratto in fotografia, formato visita, vidimato da un Regio notaio;

g) documenti comprovanti, se del caso, che il candidato abbia prestato servizio in guerra, sia mutilato, abbia conseguito la medaglia al valore o sia stato insignito della croce di guerra;

h) documenti comprovanti il servizio eventualmente prestato in qualità di vice-pretore mandamentale.

Gli aspiranti iscritti al Partito Nazionale Fascista, nel rendere nota tale qualità, dovranno esibire i documenti relativi.
Non sono ammessi al concorso coloro che compiono gli anni 21 dopo il giorno in cui anno inizio le prove scritte, nè coloro che compiono il 30° anno prima della scadenza del termine prescritto per presentare la domanda di ammissione al concorso.
Per gli ex combattenti il limite massimo di età è portato a 35 anni non compiuti prima del giorno sopra indicato, e per gli invalidi di guerra a 39 anni, ugualmente non compiuti prima del giorno predetto.
Alla laurea conseguita in una Università del Regno, è equiparata, per coloro che appartengono alle Provincie annesse, la laurea conseguita in una Università dell'ex Impero austriaco, anteriormente però al 31 dicembre 1923.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso dev'essere presentata al procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione il candidato dimora, entro il 30 settembre 1930.
Nella domanda devono essere esattamente indicati il domicilio e la residenza dell'aspirante.
Le domande e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *d*), *e*), dell'art. 2, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.
Chi appartiene all'ordine giudiziario o ad altra Amministrazione dello Stato, è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati nelle lettere *b*) e *d*) del precedente articolo.
E' nulla la domanda presentata fuori termine.
Non può essere ammesso al concorso chi non abbia conseguito la laurea in giurisprudenza almeno nel giorno precedente a quello in cui hanno principio le prove scritte.

Art. 4.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.
Non sono ammessi coloro che siano stati preventivamente esclusi dal concorso a norma delle disposizioni finora in vigore.

Art. 5.

Il concorso avrà luogo in Roma, mediante esame, secondo le norme stabilite dall'art. 1 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 663.
L'esame consiste:

1° In una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:
a) diritto civile e commerciale;
b) diritto penale.

2° In una prova orale su ciascuna delle seguenti materie: diritto civile, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto penale, procedura civile, procedura penale, diritto sindacale e corporativo.

Art. 6.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 15 e 16 dicembre 1930, alle ore 8.

Art. 7.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che avranno riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte.
Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nel complesso delle prove non meno di sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi nelle prove scritte e orali.

Art. 8.

Gli aspiranti i quali siano stati o siano vice-pretori possono produrre come titoli le sentenze o altri lavori giudiziari in numero non maggiore di cinque.
Un numero di voti complementari fino a dieci da sommarsi con quelli riportati nelle prove scritte ed orali sarà assegnato a valutazione del servizio prestato in qualità di vice-pretore mandamentale: tale valutazione sarà fatta in base alle sentenze esibite ed alle informazioni dei superiori gerarchici.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.
In caso di parità di voti quando non sussistano ragioni di preferenza per meriti militari, i concorrenti con prole sono preferiti a quelli coniugati senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati. A parità di tutti i precedenti requisiti la preferenza sarà data al più anziano di età.

Art. 10.

Saranno nominati uditori di pretura, con decreto Ministeriale, i primi classificati fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso, salve le disposizioni contenute nella prima parte dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.
La graduatoria sarà formata in base alla classifica del concorso.
I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina, o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti dopo quelli compresi nella classificazione.

Art. 11.

A coloro che conseguiranno la nomina ad uditore di pretura, sarà corrisposta una indennità in ragione di L. 600 mensili.
Dopo sei mesi almeno di tirocinio effettivo gli uditori possono essere nominati vice-pretori e destinati con giurisdizione piena, a coadiuvare il pretore nell'esercizio delle sue funzioni.
Ai vice-pretori viene corrisposta una indennità mensile di L. 900.

Roma, addì 15 giugno 1930 - Anno VIII

Il Ministro: ROCCO.

(3074)

Concorso per esame a 100 posti di uditore di tribunale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto gli articoli 101 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2785;
Vista la legge 17 aprile 1930, n. 421;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 663;
Visto il R. decreto 15 aprile 1925, n. 1218;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso a numero 100 posti di uditore di tribunale.

Art. 2.

Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, devono farne domanda in carta da bollo da lire cinque al Minstero della giustizia e degli affari di culto.
La domanda dev'essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica integrale dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) diploma in originale della laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno;

d) certificato generale di penalità;

e) certificato medico di sana costituzione, rilasciato da un ufficiale medico militare, o da un medico provinciale o da un medico condotto comunale. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato;

f) ritratto in fotografia, formato visita, vidimato da un Regio notaio;

g) documenti comprovanti, se del caso, che il candidato abbia prestato servizio in guerra, sia mutilato, abbia conseguito la medaglia al valore o sia stato insignito della croce di guerra.

Coloro che sono iscritti al Partito Nazionale Fascista, nel rendere nota tale qualità, dovranno esibire i documenti relativi.
Non sono ammessi al concorso coloro che compiono gli anni 21 dopo il giorno in cui hanno inizio le prove scritte, nè coloro che compiono il 30° anno prima della scadenza del prescritto termine per presentare la domanda di ammissione al concorso.
Per gli ex combattenti il limite massimo di età è portato a 35 anni, non compiuti prima del giorno sopraindicato, e per gli invalidi di guerra a 39, pure non compiuti prima del giorno medesimo.
Alla laurea conseguita in una Università del Regno, è equiparata, per coloro che appartengono alle Provincie annesse, la laurea conseguita in una Università dell'ex Impero austriaco, anteriormente però al 31 dicembre 1923.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata al procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione il candidato dimora, entro il 30 settembre 1930.
Nella domanda devono essere esattamente indicati il domicilio e la residenza dell'aspirante.
La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e quelli indicati alle lettere *b*), *d*), *e*) dello art. 2 di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.
Chi appartiene all'ordine giudiziario o ad altra Amministrazione dello Stato è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati nelle lettere *b*) e *d*) del precedente articolo.
E' nulla la domanda presentata fuori termine.
Non può essere ammesso al concorso chi non abbia conseguito la laurea in giurisprudenza almeno nel giorno precedente a quello in cui hanno principio le prove scritte.

Art. 4.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.
Non sono ammessi coloro che siano stati preventivamente esclusi dal concorso a norma delle disposizioni finora in vigore, nè coloro che in due precedenti concorsi siano stati dichiarati non idonei.

Art. 5.

Il concorso avrà luogo in Roma, mediante esame, secondo le norme stabilite dall'art. 6 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 663.
L'esame consiste:

1° In una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:
a) diritto romano;
b) diritto civile e commerciale;
c) diritto penale;
d) diritto amministrativo.

2° In una prova orale su ciascuna delle seguenti materie: diritto civile, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto penale, diritto romano, procedura civile, procedura penale, diritto costituzionale, diritto internazionale, diritto ecclesiastico, diritto sindacale e corporativo.

Art. 6.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 10, 11, 12 e 13 dicembre 1930, alle ore 8.

Art. 7.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che avranno riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte.
Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nel complesso delle prove non meno di sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte e orali.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.
In caso di parità di voti quando non sussistano requisiti di preferenza per meriti militari, i concorrenti con prole sono preferiti a quelli coniugati senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati. A parità di tutti i precedenti requisiti la preferenza sarà data al più anziano di età.

Art. 9.

Saranno nominati uditori di tribunale, con decreto Ministeriale, i primi dichiarati idonei fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso, salve le disposizioni contenute nella prima parte dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.
La graduatoria sarà formata in base alla classifica del concorso.
I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti dopo quelli compresi nella classificazione.

Art. 10.

Gli uditori di tribunale sono normalmente destinati ai collegi giudiziari o agli uffici del pubblico ministero per compiervi un tirocinio della durata di almeno tre anni; ma dopo i primi sei mesi possono anche, per necessità di servizio, essere destinati alle preture che hanno sede nei capoluoghi di Provincie, per esercitarvi, con giurisdizione piena, le funzioni di vice-pretore.
Nei primi diciotto mesi il tirocinio presso i collegi o gli uffici del pubblico ministero è gratuito; per il restante periodo è corrisposta all'uditore un'indennità mensile di L. 600.
Ove l'uditore venga destinato ad esercitare le funzioni di vice-pretore, percepirà un'indennità mensile di L. 900.

Roma, addì 15 giugno 1930 - Anno VIII

Il Ministro: ROCCO.

(3073)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.